

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Porti di Augusta, Catania, Pozzallo e Siracusa (rade di S. Panagia e Porto Grande)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE

Numero 9 del 12/06/2024

OGGETTO : Individuazione delle aree dedicate per il deposito merci nelle aree comuni presso il Porto Commerciale di Augusta

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale (A.d.S.P.) del Mare di Sicilia Orientale,

VISTA la legge n.84/94 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 6 comma 4 lettera a) della L. 84/94 a mente del quale all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale sono conferiti poteri di Ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di lavoro;

VISTO il D.M. n. 54 del 15.03.2022 con cui l’Ing. Francesco Di Sarcina è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

VISTA la “Raccolta dei regolamenti in materia di deposito e transito delle merci e sosta rotabili – Esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94 e ss.ii. – Attività commerciali ex art. 68 c.n. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale”, Sez. I, Capo III,

CONSIDERATA

la necessità di individuare un'area dedicata allo stoccaggio di rottami metallici (classificati EoW) presso il Porto Commerciale di Augusta al fine di organizzare il deposito dei suddetti materiali e delle merci in genere all'interno delle aree portuali comuni.

SENTITA la Capitaneria di Porto di Augusta per le vie brevi;

ORDINA

Art. 1

Nella planimetria facente parte integrante del presente provvedimento sono individuati i lotti dedicati per il deposito dei rottami metallici e delle merci in genere all'interno del Porto Commerciale di Augusta.

Art. 2

Con riferimento alla predetta planimetria si indica quanto segue:

- all'interno dei lotti nn. 1-2, antistanti la banchina n.2, non è consentito lo stoccaggio di cippato e rottami metallici;
- all'interno dei lotti n. 3-4-5, antistanti la banchina n.3, non è consentito lo stoccaggio di rottami metallici e, altresì, nel lotto n.5 non è consentito lo stoccaggio di cippato;
- all'interno dei lotti nn. 6-7, antistanti la banchina n.4, non è consentito lo stoccaggio di rottami metallici e zolfo;

- all'interno dei lotti nn. 8-9-10, antistanti la banchina n.5, è consentito in via preferenziale lo stoccaggio di rottami metallici; in assenza di istanze di deposito di rottami metallici, è consentito lo stoccaggio di altro materiale fatta eccezione per lo zolfo;
- all'interno dei lotti nn. 11 e 13, antistanti la banchina n.6, è consentito in via preferenziale lo stoccaggio di rottami metallici; in assenza di istanze di deposito di rottami metallici, è consentito lo stoccaggio di altro materiale fatta eccezione per lo zolfo;
- all'interno del lotto n.12, antistante la banchina n.6, non è consentito lo stoccaggio di rottami metallici e di zolfo;
- all'interno dei lotti nn. 14-15, antistanti al pontile ro-ro, è consentito unicamente lo stoccaggio di rotabili e pezzi speciali;
- dove non espressamente vietato, è possibile lo stoccaggio di altra tipologia di merce previo accordo con l'ufficio Lavoro Portuale e/o Ispettore Portuale e/o uff. Demanio;
- in caso di più comunicazioni inerenti la medesima area/lotto l'ufficio Lavoro Portuale si riserva di accogliere le stesse in ordine cronologico;
- è facoltà dell'AdSP e nello specifico degli uffici Lavoro Portuale e/o Demanio e/o Ispettore Portuale, sulla base di necessità organizzative e logistiche, individuare lotti da assegnare per

- eventuali categorie merceologiche non contemplate nella presente Ordinanza;
- per quanto concerne lo stoccaggio di cippato e rottami metallici (EoW) è consentito il deposito previa presentazione di apposita istanza dell'impresa portuale a cui seguirà l'emanazione del provvedimento (nulla osta) espresso dall'ufficio Lavoro Portuale;
 - lo stoccaggio delle altre categorie merceologiche è consentito solo dopo apposita presa visione dell'ufficio Lavoro Portuale e/o dell'Ispettore Portuale senza la quale l'impresa portuale non potrà effettuare alcun deposito;
 - i lotti sono individuati da apposita segnaletica orizzontale e non è consentito lo stoccaggio al di fuori dei predetti spazi;
 - nel caso di stoccaggio di merce in lotti limitrofi utilizzati da più imprese portuali, le stesse dovranno presentare apposito DUVRI al fine di evitare rischi di interferenze tra le stesse;
 - i lotti utilizzati per lo stoccaggio della merce dovranno essere debitamente transennati mediante l'utilizzo di new jersey al fine di evitare interferenze con altro genere di materiale già stoccato; sugli stessi si dovrà apporre copia del nulla osta emesso dall'ufficio Lavoro Portuale (ove previsto) e altresì la cartellonistica di pericolo a norma EN ISO 7010;
 - al termine del deposito, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di rimettere l'area in pristino uso con particolare riguardo alla pulizia della stessa inviando a questo Ente apposito report. L'area utilizzata dovrà risultare libera da eventuali residui di carico non imbarcati sulla nave. Non è consentito lasciare materiale al termine delle operazioni di carico.

Art. 3

Le operazioni di stoccaggio devono iniziare entro 10 giorni prima dell'arrivo della nave il cui ETA sarà comunicato in sede di richiesta. Le operazioni di imbarco devono essere completate entro 7 giorni dall'arrivo della nave, trascorso tale termine l'impresa sarà ritenuta in violazione ai sensi dell'art. 1174 del C.N..

Art. 4

È fatto obbligo agli operatori del settore di assicurare la presenza sul posto del responsabile delle operazioni dagli stessi nominato per tutta la durata delle attività oggetto della presente ordinanza.

Ogni violazione del presente obbligo sarà segnalata all'Autorità Marittima competente per le conseguenti determinazioni di spettanza, ivi compresa la sanzione prevista dall'art. 1164 Cod. nav.

Art. 5

L'AdSP non si assume alcuna responsabilità per i danni e/o ammanchi verificatisi alle merci depositate essendo la relativa custodia e/o guardiania di esclusiva competenza del soggetto depositante.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto nella presente Ordinanza si fa riferimento alla "Raccolta dei regolamenti in materia di deposito e transito delle merci e sosta rotabili – Esercizio delle

operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94 e ss.ii. – Attività commerciali ex art. 68 c.n. nei porti compresi nella circoscrizione territoriale dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale”, Sez. I, Capo III, approvato con Decr. Pres. N. 26 del 23.03.2024.

Restano inoltre fermi i poteri di vigilanza e controllo spettanti anche all’AdSP in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, e in particolare in materia di sicurezza dei lavoratori in ambito portuale di cui all’art. 13 del D.lgs 81/2008.

Art. 7

È fatto obbligo a tutti gli operatori del settore di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale, all’interno della pagina Ordinanze del sito istituzionale www.adspmaresiciliaorientale.it.

Art. 8

La violazione degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 1164 del Cod. Nav. (“Inosservanza di norme sui beni pubblici”).

Art. 9

La presente Ordinanza entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione sull'albo pretorio di questa AdSP del Mare di Sicilia Orientale sul sito istituzionale www.adspmaresiciliaorientale.it. Quanto disposto con la presente Ordinanza ha validità sino ad eventuale, ulteriore, successiva ed espressa modifica.

Con la presente Ordinanza si intendono revocati tutti i precedenti provvedimenti di pari materia.

Il Segretario
Dott. Attilio Montalto

Augusta li, 12/06/2024

Il Presidente
Francesco Di Sarcina / ArubaPEC S.p.A.

(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.)